



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

Gennaio 2020

-
- | | |
|--|---|
| 1. PENALE TRIBUTARIO | I reati tributari entrano nella "231" |
| 2. IVA | Brexit: cosa accade il 31 gennaio 2020 |
| 3. DOGANE | Esportatore autorizzato ai fini doganali: si cambia marcia (proroga al 22.4.2020) |
| 4. LEGALE | Web & tech – marchio debole |
| 5. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Cumulo illegittimo tra sanzione per ritardato versamento accise e indennità di mora |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

I REATI TRIBUTARI ENTRANO NELLA "231"

Il 24 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

In sede di conversione sono state previste sia l'attenuazione dell'apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche, per le quali è stato abbassato il limite massimo della pena per i reati dichiarativi ed eliminato l'abbassamento delle soglie per i reati di omesso versamento, che l'inasprimento della normativa nei confronti delle persone giuridiche, per le quali sono state inserite, nel basket dei reati presupposto, ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal D.Lgs. 74/2000 (con l'aggiunta dell'articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

In particolare, relativamente a quest'ultimo aspetto, al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2 del richiamato decreto legislativo, la cui condotta sarà punita, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, anziché 500, sono stati aggiunte le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, che verrà punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Questo reato ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8, (anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila);
- occultamento o distruzione di documenti contabili dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi che viene punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È stata, altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'articolo 9 D.Lgs. 231/2001, che, sino ad oggi, non avevano trovato applicazione. In particolare, si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con specifico riferimento all'inserimento di tali reati nel basket della "231" sarà chiaramente necessario adeguare i relativi modelli e provvedere ad una adeguata attività di formazione nei confronti dei dipendenti, predisponendo altresì opportuni flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Nello specifico, sarà anche indispensabile, ai fini di una minimizzazione dei relativi rischi di reato, organizzare adeguate misure di risk assessment in grado di fornire – anche a distanza di tempo – prova delle attività effettuate, in conformità a quanto indicato da giurisprudenza maggioritaria e dalle indicazioni di prassi di Guardia di Finanza e della Agenzia delle Entrate.

Lo Studio AC vanta una particolare expertise nell'assistenza all'implementazione di un adeguato sistema di Tax control framework

A cura di
Dott. Davide Albonico

BREXIT: COSA ACCADE IL 31 GENNAIO 2020

Il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L'Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

È l'ultimo tassello che ancora mancava per formalizzare l'accordo, il cui testo era stato approvato il 17 ottobre 2019 dal Consiglio europeo (assieme alla Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni) e il 9 gennaio 2020 dalla Camera dei Comuni del Parlamento britannico, per poi essere ratificato il 22 gennaio 2020 dalla Camera Alta del Regno Unito e controfirmato il 24 gennaio 2020 dalla regina Elisabetta II.

Si ricorda che tale accordo regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese, prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Fino alla fine del 2020, dunque, come confermato con la Comunicazione diffusa dall'Agenzia delle dogane in data 28 gennaio, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea.

La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.

Entro quella data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito.

Tanto premesso, il 2020 sarà dunque l'anno dei negoziati tra il Regno Unito e l'Unione Europea (e i suoi Paesi).

Come detto, la transizione termina il 31 dicembre 2020, entro questa data si dovranno definire tutti i rapporti futuri tra Ue e Regno Unito. I punti da decidere sono molti, il tempo è poco, per questo a Bruxelles e non solo lì molti pensano e auspicano che il periodo di transizione si estenda oltre il 31 dicembre. Il premier

britannico Boris Johnson ha però escluso questa possibilità con una legge ad hoc che vieta un'estensione del periodo di transizione. Se entro fine anno non saranno raggiunti accordi su tutti i punti, il Regno Unito sarà comunque fuori.

Questa eventualità richiama il leit motiv: deal o no deal. Il no deal era l'ipotesi in cui Ue e Regno Unito non avessero raggiunto un accordo di ritiro, in questo caso si sarebbe parlato di hard Brexit.

L'accordo di ritiro però c'è stato, l'uscita di Londra è regolata nei principi, un accordo politico; bisogna adesso definire cruciali dettagli. Resta da capire se si riuscirà a negoziare la mole di sotto-accordi che regoleranno i futuri rapporti perché con la Brexit il Regno Unito rinuncia al mercato unico e all'unione doganale: se i negoziati dei prossimi mesi non andranno a buon fine, potrebbero rispuntare i dazi sui prodotti scambiati tra Ue e Regno Unito.

I negoziati per un accordo di libero scambio Ue-Uk dovrebbero iniziare il 3 marzo, scrive il Guardian. Perché sia così la Commissione Ue deve approvare una proposta di mandato negoziale entro inizio febbraio per fare in modo che il Consiglio Ue la adotti entro la fine dello stesso mese.

In diversa misura riguarda tutti: aziende, professionisti, studenti, privati cittadini. Con la Brexit, in Regno Unito non si applicherà più la libera circolazione delle persone propria dello spazio Schengen.

Come sempre, informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo: www.governo.it.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

ESPORTATORE AUTORIZZATO AI FINI DOGANALI: SI CAMBIA MARCIA (PROROGA AL 22.4.2020)

Come noto, la figura di Esportatore autorizzato è quella di un operatore economico al quale può essere attribuita, a fronte della richiesta da presentare agli Uffici delle Dogane, la qualifica di esportatore autorizzato al fine di poter direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto.

Lo status di esportatore autorizzato semplifica le modalità di esportazione e si può considerare come una facilitazione prevista dalla normativa doganale comunitaria e dagli accordi preferenziali sottoscritti dalla UE con alcuni Paesi terzi (cd. Paesi accordisti).

L'esportatore autorizzato, infatti, può rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine Eur1 come prove dell'origine preferenziale delle merci.

Gli elementi fondamentali per la dichiarazione in fattura e per l'emissione di certificato di origine preferenziale sono pertanto:

- la fondatezza dell'origine preferenziale dei prodotti dati in export;
- la capacità dell'azienda di provare tramite documentazione o tramite il proprio processo produttivo tale origine preferenziale.

Senza questi fondamentali la pena è la sanzione, in capo al legale rappresentante dell'impresa.

Sul tema in argomento si deve far riferimento alla nota delle Dogane - prot. n. 91956 del 26 luglio 2019 - con cui sono state rese specifiche disposizioni sulle procedure di rilascio dei certificati di circolazione, a cui gli Uffici locali avrebbero dovuto adeguarsi entro un termine di 180 giorni, ossia entro il 22 gennaio 2020. Dalla data di scadenza sopra indicata, veniva precisato nella nota, non sarebbe stato più possibile fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione, di cui alla disposizione n. 6305 del 30 maggio 2003 dell'ex Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, in coerenza con il vigente quadro normativo doganale unionale.

La procedura connessa al rilascio dei certificati prevede un controllo, da parte dell'Ufficio territoriale, sulla richiesta e sulla documentazione a corredo della stessa. Sul punto, la nota n. 91956 ha disposto che l'attività istruttoria venga calibrata in funzione delle peculiarità dei locali flussi in esportazione, riducendo al minimo i termini per il rilascio dei certificati di circolazione. Si

precisa che il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo.

In alternativa ai certificati di circolazione, com'è noto, è possibile fare ricorso alla dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore, secondo le modalità previste nei singoli Accordi commerciali sottoscritti dall'Unione europea. Per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro l'esportatore dovrà essere munito di un'apposita autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. Dal monitoraggio condotto la Dogana ravvisa un notevole aumento di richieste per tale autorizzazione, benché in modo non omogeneo sul territorio, ed è stata segnalata la conseguente difficoltà di evaderle entro la scadenza del 22 gennaio 2020, sopra richiamata.

Al fine di consentire agli Uffici di evadere tali richieste, l'Agenzia dà facoltà agli stessi di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla sopra richiamata scadenza del 22 gennaio 2020 e, quindi, al 22 aprile 2020.

I professionisti dello Studio AC garantiscono un'assistenza integrale all'ottenimento dello status di esportatore autorizzato

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

WEB & TECH – MARCHIO DEBOLE

Cass. civ., Sez. I, Ord., 15.01.2020, n. 738

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il gravame avente ad oggetto la contraffazione del marchio "IMPERIAL" da parte dei segni distintivi "IMPERO UOMO", "IMPERO DIAMONDS" e "MISS IMPERO".

Secondo i Giudici di legittimità il marchio "IMPERIAL" è da ritenersi "debole" e, per l'effetto, una lieve modifica od aggiunta al segno distintivo è di per sé idonea ad escludere un'ipotesi di contraffazione di marchio.

Il caso

Imperial S.p.a. agiva giudizialmente nei confronti di L.A. Alta Moda Srl denunciando ed imputando a quest'ultima:

1. la contraffazione del marchio Imperial;
2. la condotta di concorrenza sleale.

In primo grado, le domande dell'attrice Imperial S.p.a. venivano respinte.

Proposto il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, anche il secondo grado di giudizio si concludeva con il rigetto della domanda dell'attrice Imperial S.p.a..

Di seguito, le ragioni sulle quali si è fondato il convincimento dei giudici di prime cure, integralmente confermati in secondo grado:

1. il termine "Imperial" è da ritenere "marchio debole, derivando dall'aggettivo inglese, parola di uso comune ed attinente al settore della moda, come dimostra anche la nozione di "abito in stile impero";
2. il termine "Imperial" non sarebbe contraffatto dai segni distintivi "Impero Uomo", "Impero Diamonds" e "Miss Impero", posto che questi ultimi, se messi in comparazione con il marchio "Imperial" "sono significativamente diversi sotto il profilo fonetico, grafico, concettuale e visivo, onde non rileva il richiamo alla pretesa, e non dimostrata, rinomanza del marchio attoreo";
3. non sussiste, per le ragioni di cui sopra, un'ipotesi di concorrenza sleale da parte della L.A. Alta Moda Srl.

Imperial S.p.a. propone ricorso per Cassazione, lamentando sostanzialmente:

1. la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per aver i giudici di seconde cure ritenuto il marchio "Imperial" come debole, senza addurne prove al riguardo;

2. violazione dell'art. 13 del Codice della Proprietà Industriale (di seguito, "CPI"), per aver la sentenza impugnata affermato che si sarebbe trattato di un termine comune riferibile ad un particolare abito da donna, senza tener conto del fatto che lo stesso non potrebbe essere utilizzato in tutti i settori dell'abbigliamento e, per l'effetto, che lo stesso non sarebbe da ritenere "marchio debole";

3. violazione dell'art. 20 del CPI per aver la sentenza negato la confondibilità tra i segni.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso della Imperial S.p.a., affermando che:

- a. la riferibilità del termine Imperia al settore della moda, mediante il richiamo allo "stile impero", non rappresenta il fondamento esclusivo della decisione assunta dai Giudici, quanto piuttosto uno degli argomenti di contorno dai medesimi utilizzati;
- b. non sussiste violazione dell'art. 13 CPI, in quanto il segno utilizzato dalla Imperial S.p.a. costituisce lo sviluppo del termine "impero", circostanza idonea a renderlo un elemento debole e, per l'effetto, "inidoneo a respingere come imitativi i marchi che utilizzino la medesima radice, in quanto riconducibile a parola di uso ormai comune, oltretutto in aderenza concettuale con i prodotti di abbigliamento";
- c. inoltre, i marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata "la fantasia che li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo".

Concludendo, in tema di "marchio debole" viene confermato anche dalla presente pronuncia l'assunto per cui anche lievi modificazioni od aggiunte sono di per sé idonee e sufficienti a scongiurare la confusione fra segni distintivi.

A cura di
Avv. Caludia Pavanello

CUMULO ILLEGITTIMO TRA SANZIONE PER RITARDATO VERSAMENTO ACCISE E INDENNITA' DI MORA

In linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, le Commissioni tributarie (C.T. Prov. Como n. 313/02/2019; C.T. Prov. Vicenza n. 6/02/2020) confermano la linea secondo cui l'irrogazione della sanzione del 30%, di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, è incompatibile con il pagamento dell'indennità di mora prevista dall'art. 3 comma 4 del DLgs. 504/95 (Testo unico delle accise, c.d. TUA)..

La questione era stata in passato già affrontata dalla Suprema Corte con esito opposto (cfr. ex multis Cass. n. 4960/2017).

A tal proposito, si deve tenere presente che gli operatori del settore energetico liquidano l'accisa su base storica, facendo riferimento ai consumi dell'anno precedente e corrispondendo dodici rate mensili più un (eventuale) conguaglio l'anno seguente; l'attività di verifica ed accertamento da parte delle Dogane è di solito assai solerte e la notifica dei relativi atti avviene entro poche settimane dalla commissione delle violazioni.

In caso di ritardato pagamento sono richiesti, oltre all'accisa, gli interessi e l'indennità di mora, di cui all'art. 3 comma 4 del TUA ai sensi del quale "in caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento [...] e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali" e, di solito, è irrogata la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97.

La Cassazione ha riscontrato nell'indennità di mora una funzione sanzionatoria ed afflittiva, priva di intenti reintegrativi, dal momento che essa:

- è determinata in misura indipendente dal ritardo nell'inadempimento, diversamente dagli interessi;
- è stabilita in percentuale dell'accisa non versata, come le sanzioni; del resto, l'art. 56 comma 6 del TUA già prevede, in aggiunta all'indennità di mora, il pagamento di interessi, con funzione di attualizzazione del debito tributario.

Tale lettura trova riscontro nell'art. 6 del DLgs. 1286/47, con il quale sono state sostituite le "analoghe penalità di mora in materia di imposta di fabbricazione", appunto, con l'indennità di mora, confermando così la natura di "penalità" (e quindi punitiva) di quest'ultima, volta ad assolvere una funzione sanzionatoria e di

coercizione indiretta all'adempimento, colpendo l'inerzia di chi non provveda ad un puntuale pagamento del tributo entro il termine stabilito (cfr. ex multis Corte Cost. n. 58/68).

Da ciò consegue l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, per duplicazione del trattamento punitivo.

Quindi, affermata tale "specialità", la Cassazione ha statuito che *"nel caso di tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas trova applicazione il d.lgs. n. 504, art. 3, comma 4, e non anche il d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dato che l'art. 3, comma 4, [...] prevede la corresponsione oltre agli interessi, in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali, con funzione reintegrativa del patrimonio lesa, di un'indennità di mora, del 6 per cento [...], con funzione sanzionatoria, che colpisce l'inerzia del contribuente, quando questi non provveda a pagare il tributo entro il termine stabilito nel pubblico interesse" e che non trova applicazione la sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97 in ragione della "non cumulabilità della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, con la indennità di mora e gli interessi"*.

L'applicazione simultanea confligge dunque col principio di proporzionalità (sul tema si cfr. Corte di Giustizia cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Garage Molenheide).

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

GIURISPRUDENZA

Cass. Ord., 19.9.2019, n. 23377

Redditometro

È legittimo l'accertamento tramite redditometro ancorché basato su un unico indizio, "se preciso e grave". È onere del contribuente (nel caso di specie, studente universitario "a tempo pieno") provare che l'acquisto dei beni indice di capacità contributiva (nel caso di specie, 3 autovetture) sia stato effettuato con liberalità in denaro di un familiare. In particolare "non è sufficiente che il contribuente provi l'esistenza del reddito del familiare, ma occorre l'ulteriore dimostrazione della durata del possesso, in modo che possa ritenersi dimostrata ... la sua destinazione alla spesa per incremento patrimoniale".

Cass, Ord, 10.12.2019, n. 32212

Mancata esibizione documentazione

È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla mancata collaborazione del contribuente con l'Ufficio nella fase di contraddittorio e, in particolare, sulla mancata produzione della documentazione richiesta (nel caso di specie, dettaglio delle rimanenze di magazzino). Infatti, il contribuente ha "il potere dovere di collaborare in fase amministrativa".

Cass, Ord, 23.1.2020, n. 1468

Fattura generica

Nel caso in cui la fattura risulta generica, grava sul contribuente fornire all'Ufficio ulteriori informazioni per il riconoscimento della deducibilità dei costi nonché della detraibilità dell'IVA. Nel caso di specie, a fronte di fatture ritenute dall'Ufficio "succinte", il contribuente ha assolto l'onere probatorio dimostrando l'esistenza di contratti che evidenziavano puntualmente i lavori realizzati, il tempo e luogo di esecuzione della prestazione nonché il personale impiegato.

Cass, Ord, 23.1.2020, n. 1495

Studi di settore

È illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'impresa giustifichi i minori ricavi rispetto a quelli richiesti da GERICCO dimostrando l'elevato assenteismo dei soci / dipendenti.



PRASSI

Principio di diritto Agenzia Entrate

21.1.2020, n. 1

Fornitura software e comunicazione marketplace

Non è oggetto della comunicazione prevista per il c.d. marketplace la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione / utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali il fornitore del programma non ha titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione del commercio elettronico previste dal DL n. 34/2019.

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.1.2020, n. 11

Servizi di intermediazione resi in Italia da soggetto estero

La territorialità IVA dei servizi di intermediazione diversi da quelli di agenzia immobiliare è collegata al luogo in cui è stabilito il committente.

Qualora gli stessi siano resi in Italia da un soggetto non residente, ancorché lo stesso sia identificato ai fini IVA in Italia, l'imposta è assolta dal committente con il reverse charge. In particolare se il prestatore estero:

- è un soggetto extraUE, l'operatore italiano emette un'autofattura;
- è un soggetto UE, l'operatore italiano integra la fattura e annota la stessa sul registro IVA delle fatture emesse e degli acquisti.

Se il committente è un soggetto non stabilito in Italia e l'operazione è ivi territorialmente rilevante, gli obblighi IVA devono essere assolti dal fornitore estero, direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.